

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII**

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. OMISSIS vertente tra

MUTUATARIO

Parte Attrice

e

BANCA

Parte convenuta

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Parte attrice chiedeva accertarsi giudizialmente la nullità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo ipotecario OMISSIS, stipulato in data 18 giugno 1999, finalizzato all'erogazione dell'importo di lire 110.000.000- corrispondenti ad euro 56.810,26 da restituirsi in 15 anni, mediante il pagamento di 180 rate mensili, per usura, anatocismo e indeterminatezza dei tassi e la condanna di parte convenuta al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, della somma, risultante dalla perizia di parte, di euro 37.115,76.

Nel contratto di mutuo, che veniva estinto in data 09.08.2014, veniva pattuito un piano di ammortamento calcolato attraverso il metodo matematico c.d. "alla francese" con la previsione di un tasso corrispettivo fisso pari al 5,45% ed un tasso di interesse moratorio calcolato aggiungendo 4 punti percentuali al tasso dell'operazione e, quindi, fissato al 9,45%.

Parte attrice, attraverso la perizia contabile compiuta dal Dott. OMISSIS (doc. n. 3) lamentava la presenza nel contratto di mutuo di diverse patologie quali: usura oggettiva ai sensi della L. 108/96, dovuta al presunto superamento da parte del tasso di mora del tasso soglia fissato al 7,635%, illiceità del piano di ammortamento "alla francese" e conseguente indeterminatezza del TAN.

Si costituiva la Banca che contestava interamente quanto dedotto da parte attrice e produceva tutta la documentazione contrattuale.

Il giorno 06.06.2019, all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice rilevato che il rapporto di mutuo era stato estinto e che l'eventualità del superamento del tasso soglia riguardasse eventualmente solo il tasso moratorio, laddove parte attrice non aveva allegato di aver mai corrisposto alcunché a titolo di mora, fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 10 giugno 2020 alle ore 12.00.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'udienza veniva differita al 09.09.2020 alle ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.

La domanda è infondata e non può essere accolta.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 17383 del 4 dicembre 2020

Nel contratto di mutuo in questione, regolarmente estinto in data 09.08.2014, non è mai stato applicato in concreto nessun interesse di mora e il tasso corrispettivo, singolarmente considerato, è sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione (7,635%).

Non può, quindi, ritenersi sussistente il vizio di usura oggettiva ai sensi della legge 108/96.

Sul punto può essere richiamata la sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione in cui i giudici di legittimità, pur evidenziando la rilevanza dei tassi moratori in relazione dell'applicabilità della disciplina antiusura, sottolineano come ai fini del giudizio di illiceità è necessario accertare se il tasso moratorio sia stato in concreto applicato e se sia effettivamente usurario.

In particolare nella predetta sentenza viene stabilito che: “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. (...) L'effetto ex art 1224 c.c. si potrà verificare solo alla condizione che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

Nel caso de quo non si è verificata applicazione del tasso di mora, in quanto il contratto si è regolarmente estinto.

Inoltre il tasso di mora pattuito nel contratto in questione, nell'ipotesi in cui fosse stato applicato, non sarebbe comunque risultato sopra-soglia dal momento che, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, per accertare il limite per gli interessi moratori si deve tener conto di uno spread, tra il TEGM e la misura del tasso soglia usurario, fissato nella misura del 2.1%.

Nel caso di specie, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulterebbe fissato al 9,73% e di conseguenza il tasso di mora (9,45%) rimarrebbe sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.

Per quanto riguarda poi la problematica dell'anatocismo e l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, osserva questo giudice come il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità, sanzionata da Cass. n. 21095-04 e 24418-10, è quello relativo alla produzione oltre interessi occulti sugli interessi già scaduti ovvero sia imputare gli interessi maturati a capitale, dando così di conseguenza alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito; ne è prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c. Inoltre l'art. 1194 c.c. lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria si rinvengono diversi meccanismi di estinzione del debito; l'obbligo di pagamento degli interessi viene concretizzato per il mutuo nel “piano di ammortamento”, che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.

Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 17383 del 4 dicembre 2020

identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.

Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente; dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni.

Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattano soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana.

Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.

Questo non produce però effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.

Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento "alla francese" non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento in questione non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.

Ciò che avviene nel piano di ammortamento "alla francese" è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo, come affermato in realtà dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. ex multis la condivisibile sentenza del Tribunale di Milano, 30.10.2013: "*al preteso effetto anatocistico, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate*", e, inoltre, sentenza del Tribunale di Treviso, d.d. 12.1.2015: "*... la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante - ammortamento alla francese - non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso*", e, infine, sentenza Tribunale di Salerno, 30.1.2015: "*il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna della rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota di capitale ancora dovuta.*").

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, n. 17383 del 4 dicembre 2020

Le spese seguiranno la soccombenza.

Inoltre, in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta è possibile aumentare le spese legali del 33% ai sensi dell'art. 4 VIII del D.m. 55/2014 *“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”*.

P.Q.M.

Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa al n. 28176 dell'anno 2018:

- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna MUTUATARIO a rifondere a BANCA le spese di lite per complessivi euro 7.500,00 di cui euro 1.500,00 per lo studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisoria. Spese così determinate da aumentare del 33%. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Roma il 03/12/2020

Il giudice
Andrea Postiglione

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*